



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 2351

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero

Servizio Politiche Sociali e della Casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 488 del 26-10-2015

(n. 1523 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: ASSEGNAZIONE IN CUSTODIA PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' E DEI REQUISITI PER LA FUNZIONE ABITATIVA DELL'ALLOGGIO E.R.P. ATER IN VIA NUOVA, 7 ALLA SIG. PALOMBA GIUSEPPINA.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PREMESSO che:

- la Sig. Palomba Giuseppina, assegnataria di alloggio popolare, abitava un appartamento di proprietà comunale sito in Villa Torre n.8;
- tale abitazione, a seguito d'incendio non è più praticabile, talchè si rende necessario reperire altra sistemazione abitativa che sia compatibile con gli standard abitativi previsti dall'art. 2 della L.R. 96/1996;

CONSIDERATO che la Sig. Palomba Giuseppina è monocomponente del suo nucleo familiare;

VISTA la comunicazione prot. A.T.E.R. n. 7165U15 del 08/09/2015, con la quale la stessa, Ente gestore e proprietario, mette in disponibilità condizionata all'effettuazione di lavori manutentivi, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Ortona, Via Nuova, 7 a condizione che il Comune si faccia carico della somma eccedente il limite massimo stabilito dall'art.2 della L.R. n.40 del 12.11.2014;

VISTA la nota n. 4582I15 in data 12/06/2015, allegata alla prefata comunicazione ATER con la quale il Settore Tecnico ATER fa rilevare che, a seguito di verifica effettuata al fine di determinarne lo stato manutentivo, l'alloggio di che trattasi presenta:

- *l'appartamento di che trattasi è in un discreto stato di conservazione e per renderlo agibile ed abitabile occorre eseguire le seguenti lavorazioni: 1)Revisione impianto elettrico con relativo certificato di conformità; 2) Fornitura e posa in opera di caldaia con relativo certificato di conformità; 3)Attestazione di prestazione energetica.*

- dalla medesima nota si rileva che, sebbene non sia possibile effettuare una stima dell'importo dei lavori necessari sulla base dei costi e dei tempi standardizzati così come richiesto dalla L.R. n.40/2014, in quanto non ancora compiutamente individuati, il tecnico ha ritenuto la spesa necessaria, sulla base della propria esperienza e del prezzo della Regione Abruzzo, ammontare ad € 2.000 oltre spese generali ed i.v.a.;

CONSIDERATO che il Comune di Ortona non ha fondi necessari per provvedere all'accollo della somma eccedente il limite massimo stabilito dall'art.2 della L.R. n.40/2014, né vi è tenuto per Legge;

VISTA la L.R. n.40 del 12.11.2014 che all'art.2 ha modificato l'art.14 della L.R.96/1996 inserendo un nuovo comma che prevede "*Nell'elenco delle disponibilità di cui al comma 2 del precedente art. 13, possono essere ricompresi anche gli alloggi che necessitano di interventi in quanto privi delle certificazioni di conformità ovvero di altri requisiti essenziali per la funzione abitativa. In tal caso, fermo restando che la relativa assegnazione è comunque subordinata all'attuazione degli interventi necessari, è consentito che a*

tali interventi provveda lo stesso assegnatario a proprie cure e spese, fino a un importo massimo corrispondente a dieci anni di canone minimo, nonché secondo i limiti dei costi e dei tempi standard preventivamente fissati dall'Ente proprietario o gestore. Per la spesa sostenuta è ammessa la compensazione sui canoni dovuti per un periodo comunque non eccedente i dieci anni per le assegnazioni definitive ovvero corrispondente alla durata della assegnazione provvisoria. Nella fase di esecuzione degli interventi, il concorrente che esercita l'opzione predetta assume la funzione di custode dell'alloggio fino all'assegnazione. Il mancato esercizio della stessa opzione equivale a rinuncia giustificata con salvezza dei diritti di cui al precedente comma 7."

CONSIDERATO che, al fine di evitare possibili occupazioni abusive, è necessario provvedere con la massima celerità;

VISTO il "documento di impegno per l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica subordinatamente all'attuazione di interventi necessari all'ottenimento delle certificazioni di conformità e dei requisiti per la funzione abitativa dello stesso", sottoscritto in data 21.10.2015 tra lo scrivente dirigente e la Sig. Palomba Giuseppina, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la L.R. 96/1996 nella sua attuale formulazione;

D E T E R M I N A

- 1) Assegnare in custodia l'alloggio popolare sito in Ortona, Via Nuova 7, alla Sig. Palomba Giuseppina, che ne assume la funzione di custode avendo accettato l'opzione di cui all'art.14 della L.R. n.96/1996 così come modificato dalla L.R. n.40/2014 e che si è formalmente impegnata a provvedere ad effettuare tutti gli interventi necessari presso l'alloggio stesso, al fine di ottenere le certificazioni di conformità necessarie nonché la sussistenza dei requisiti essenziali per la funzione abitativa dello stesso, a propria cura e spese fino ad un importo massimo corrispondente a dieci anni di canone minimo nonché secondo i limiti dei costi e dei tempi standard preventivamente fissati dall'ATER di Chieti;
- 2) Dare atto che:
 - per la spesa che l'assegnatario in custodia andrà a sostenere in dipendenza dei predetti interventi, è ammessa la compensazione sui canoni dovuti per un periodo comunque non eccedente i dieci anni per le assegnazioni definitive ovvero corrispondente alla durata dell'assegnazione provvisoria, con le modalità che verranno stabilite tra l'ATER e lo stesso e che nella fase di esecuzione degli interventi egli assume la funzione di custode dell'alloggio fino alla sua assegnazione definitiva;
 - L'assegnazione definitiva dell'alloggio ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 96/1996 potrà avvenire, con successivo atto formale, subordinatamente alla previa comunicazione al Comune di Ortona da parte dell'ATER di Chieti dell'avvenuta effettuazione, da parte dell'assegnatario in custodia, di tutti gli interventi necessari presso l'alloggio di che trattasi, affinché sussistano i requisiti essenziali per la funzione abitativa dello stesso nonché al rilascio delle certificazioni di conformità degli impianti con le modalità di Legge;
- 3) Trasmettere la presente determinazione all'ATER di Chieti, Ente gestore e proprietario dell'alloggio in questione, per ogni consequenziale adempimento di propria competenza nonché alla Sig. Palomba Giuseppina, per opportuna conoscenza.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. GALANTI DOMENICO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993